



CITTÀ DI SERAVEZZA

Terra Medicea - Città del marmo

Medaglia d'argento al Merito Civile

ORDINANZA N. 175 DEL 26-07-2019 DEL REGISTRO GENERALE

Servizio ATTIVITA' PRODUTTIVE

Registro Interno N.162 Del 26-07-2019

Oggetto: CAVA RIGO IN LOC. ARNI – CANALE DELLE GOBBIE OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA N. 64/1115 DEL 2 DICEMBRE 2015 - ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 35/2015.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

- **che**, il 24 luglio 2019 ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Lucca - Settore Versilia – Massaciuccoli, con nota prot. 23.874, ha comunicato che “in data 05/06/2019 è stato effettuato un sopralluogo presso il sito estrattivo in oggetto. Come dichiarato dal sorvegliante di cava e riportato sul verbale di sopralluogo ambientale n. 20190605-01322-01, le lavorazioni presso il sito erano svolte dalla ditta Portoro Extra Srl, con sede legale in Via Carpenino 43 int. 4 19100 La Spezia (SP), provvista di regolare contratto del ramo d'azienda stipulato in data 28/02/2019 con la ditta Costa Medicea di Noceti Giorgio”;
- **che** nella medesima nota ARPAT ricordando che ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R. 35/2015 la ditta subentrante non può eseguire lavorazioni “fino all'emanazione del provvedimento” di subingresso da parte del Comune ha richiesto la trasmissione di tutti gli atti relativi al subingresso e della corrispondenza intercorsa tra la ditta e il Comune;
- **che** al termine della comunicazione ARPAT fa presente che “tale aspetto era già stato comunicato all'interno del contributo istruttorio rilasciato dall'Agenzia in sede di conferenza dei servizi del 01/07/2019 presso l'Ente Parco per la proroga della PCA (nota prot. Arpat 49697

del 28/06/2019) nel cui procedimento risulta come proponente la ditta Costa Medicea di Noceti Giorgio”;

Considerato che con autorizzazione del Settore Politiche della persona del Comune di Seravezza n. 64/1115 del 2 dicembre 2015 è stato rilasciato al Signor Noceti Giorgio, nato a Sestri Ponente (GE), il 13 agosto 1958, in qualità di legale rappresentante della Società Costa Medicea Sas di Noceti Giorgio & c, con sede in Seravezza, Via Leonetto Amadei, 318 (PI/01166390466) il progetto di recupero ambientale e messa in sicurezza della cava Rigo, sita nel Comune di Seravezza, località Canale delle Gobbie;

Preso atto che il complesso estrattivo autorizzato è quello individuato dall’area distinta al foglio 4 dal mappale 21;

Rilevato che in data 9 maggio 2016, con autorizzazione dell’Unione dei Comuni della Versilia n. 3 (prot. 13316) la Società Dune Srl con sede in Prato (PO), Via Francesco Ferrucci, 92 (PI/02139700971) è stata autorizzata al subentro nell’esercizio della cava Rigo, alle condizioni e prescrizioni di cui all’Autorizzazione n. 64/1115;

Preso atto che in data **4 aprile 2019**, con nota prot. **4642UCV** la Soc. Portoro Extra srl (PI/01474820113) ha presentato istanza relativa al subingresso nell’Autorizzazione n. 64/1115 del 2 dicembre 2015 (già intestata alla soc. Costa Medicea di Noceti Giorgio) per l’esercizio dell’attività estrattiva in Cava Rigo, in località Arni, Canale delle Gobbie;

Rilevato che il legale rappresentante della Soc. Portoro Extra srl risulta essere il Signor Marco Leati, nato a Carrara il 25 gennaio 1965 e ivi residente in Via delle Pinete, 33;

Rilevato che il **12 aprile 2019**, con nota prot. 9987 è stato dato l’avvio al procedimento di subingresso con contestuale comunicazione che, al fine del rilascio della voltura dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 22 commi 2 e 3 della legge regionale n. 35/2015, era necessario:

- presentare dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art 16 comma 3 della legge regionale n. 35/2015 (idoneità tecnico-professionale; possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro macchine, attrezzature in riferimento ai lavori da realizzare);
- provvedere alla regolarizzazione della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 35/2015;

Considerato che nella stessa nota di avvio del procedimento di dava atto anche che: ai fini del rilascio dell’autorizzazione è necessario provvedere alla voltura dei seguenti subprocedimenti attivati e conclusi:

- concessione n. 5178 del 24.11.2015 rilasciata dalla Provincia di Lucca e relativa all’autorizzazione in linea idraulica ex RD 523/1904;
- concessione n. 5113 del 19.11.2015 e relativo disciplinare rilasciata dalla Provincia di Lucca per la derivazione e l’utilizzo di acque pubbliche ex RD 1775/1933;

Preso atto che in data 8 maggio 2019, con nota prot. 12436 è stata presentata la dichiarazione di coobbligazione della polizza fideiussoria e in data 13 maggio 2019, con nota prot. 16260 la dichiarazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale dell’impresa subentrante ai sensi dell’articolo 26 del Dlgs n. 81/2008 e smei;

Rilevato che in data **17 maggio 2019** con nota prot. 16882 la Soc. Portoro Extra Srl ha inviato all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest e al Comune di Seravezza denuncia di inizio lavori ai sensi dell'art. 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128 di Polizia Mineraria come modificato dal Dlgs 25 novembre 1996, n. 624 comunicando che:

- i lavori si sarebbero svolti a cielo aperto e iniziavano il 15 aprile 2019;
- la cava era esercitata in virtù dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva n. 64/1115 del 2 dicembre 2015;
- la cava era posta in loc. Arni – Canale delle Gobbie;
- il direttore responsabile era il Geologo Vinicio Lorenzoni;

Preso atto che il **20 maggio 2019**, con nota prot. 17148 l'Ufficio attività produttive – Suap del Comune di Seravezza facendo seguito alla denuncia di esercizio prot. 16882 del 2019 comunicava l'irricevibilità della stessa in quanto la richiesta prot. UCV n. 4642/2019 relativa al sub ingresso nell'autorizzazione n. 64/1115 intestata alla Soc. Costa Medicea di Noceti Giorgio, oggetto di avvio del procedimento di cui alla nota pec 9987 del 12 aprile 2019 risultava ancora sospesa in quanto carente della voltura dei due sub procedimenti ivi elencati;

Considerato che, nella stessa nota l'Ufficio comunale dava atto che, solo a seguito della voltura dei due citati endoprocedimenti avrebbe provveduto al rilascio della voltura del titolo abilitativo, a seguito del quale sarebbe stato possibile presentare la denuncia di esercizio ai sensi dell'art. 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128 di Polizia Mineraria come modificato dal Dlgs 25 novembre 1996, n. 624;

Osservato che nella medesima nota si rammentava infine che, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale n. 35/2015, fino all'emanazione del provvedimento abilitativo al subentrante non era consentito lo svolgimento di alcuna attività;

Visto che in data **2 luglio 2019**, con nota prot. 21202, il Parco delle Alpi Apuane – UOS Vigilanza e gestione della fauna – Comando Guardiaparco, facendo seguito a precedenti comunicazioni intercorse sia verbalmente sia via mail tra lo stesso e l'Ufficio Attività produttive – Suap del Comune ha chiesto di conoscere se, in merito al subentro della Soc. Portoro Extra Srl nell'autorizzazione n. 64/1115 del 2015, alla data del 28 giugno 2019 tale subentro era stato compiutamente definito e se quindi la ditta era autorizzata a lavorare in cava o, se, al contrario, la procedura risultava ancora sospesa;

Preso atto che nella risposta alla richiesta del Comando Guardiaparco, inviata in data 3 luglio 2019, prot. 21366, l'Ufficio Attività produttive – Suap del Comune ha comunicato allo stesso che l'istanza è stata oggetto di avvio di procedimento (nota pec 9987 del 12.04.2019) in quanto carente della voltura dei due endoprocedimenti e che alla medesima data non avendo la società ancora prodotto la documentazione richiesta, non era stato provveduto al rilascio della voltura del titolo abilitativo;

Tenuto conto che alla data odierna non è stato ancora rilasciato il provvedimento di sub ingresso ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 35/2015 in quanto non risultano ancora perfezionati i seguenti subprocedimenti attivati e conclusi:

- concessione n. 5178 del 24.11.2015 rilasciata dalla Provincia di Lucca e relativa all'autorizzazione in linea idraulica ex RD 523/1904;
- concessione n. 5113 del 19.11.2015 e relativo disciplinare rilasciata dalla Provincia di Lucca per la derivazione e l'utilizzo di acque pubbliche ex RD 1775/1933;

Preso atto che ai sensi del citato articolo 22 della legge regionale n. 35/2015:

- l'autorizzazione ha carattere personale e non può essere trasferita;
- è fatta salva la possibilità di adeguare i contenuti dell'autorizzazione, previa verifica delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, del medesimo articolo 22;
- fino all'emanazione del provvedimento di adeguamento di cui al comma 4 dell'articolo 22 non è consentito al subentrante lo svolgimento di alcuna attività;

Osservato che ai sensi dell'articolo 22 comma 5 della legge regionale n. 35/2015 fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo, non è consentito al subentrante lo svolgimento di alcuna attività;

Considerato che, al momento del sopralluogo di ARPAT citato in premessa le lavorazioni presso il sito della Cava Rigo erano svolte dalla ditta Portoro Extra Srl, con sede legale in Via Carpenino 43 int. 4 19100 La Spezia (SP), provvista di regolare contratto del ramo d'azienda stipulato in data 28/02/2019 con la ditta Costa Medicea di Noceti Giorgio" ma sprovvista del provvedimento di sub ingresso ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 35/2015 e che quindi le opere di estrazione del materiale in corso di esecuzione sono state realizzate in assenza di autorizzazione, avendo quest'ultima, come indicato al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 35/2015, carattere personale e non essendo trasferibile se non con le modalità di cui ai commi da 2 a 4 dello stesso articolo 22;

Preso atto che tale provvedimento nonostante sia stato richiesto, ovvero comunicato, al Comune alla data odierna non è stato ancora rilasciato dagli Uffici comunali per carenze imputabili al solo richiedente;

Accertato che il responsabile della violazione segnalata da ARPAT, come indicato nella nota prot. 23.874 del 24 luglio 2019 è il Signor Marco Leati, nato a Carrara il 25 gennaio 1965 e ivi residente in Via delle Pinete, 33, nella sua qualità di legale rappresentante della Società Portoro Extra Srl, con sede legale in Via Carpenino 43, int. 4, La Spezia (PI/01474820113);

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare per l'immediata sospensione dei lavori considerato che l'ulteriore prosecuzione dell'attività abusiva potrebbe pregiudicare il perseguimento delle finalità di corretto uso delle risorse minerarie nonché di coerenza sotto il profilo della tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, contenuti nella normativa, non solo in materia di cave, di carattere regionale;

Tenuto conto che la necessità di sospendere i lavori non fa venir meno la successiva necessità di valutare la consistenza dei lavori eseguiti senza autorizzazione e l'eventuale emanazione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 52, comma 4 della legge regionale n. 35/2015 che prevede che l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la cessazione immediata dell'attività con l'obbligo di risistemazione ambientale dell'area, oltre alla sanzione amministrativa da euro 40.000,00 ad euro 150.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni;

Visto l'articolo 22, comma 5 della legge regionale n. 35/2015;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 101 del 28 dicembre 2018 di nomina del Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Suap per l'anno 2019 e attesa pertanto la propria competenza nell'adozione del presente atto.

Per i motivi sopra esposti, il sottoscritto Funzionario responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Suap del Comune di Seravezza;

ORDINA

Al Signor **Marco Leati**, nato a Carrara il 25 gennaio 1965 e ivi residente in Via delle Pinete, 33, **nella sua qualità di legale rappresentante della Società Portoro Extra Srl**, con sede legale in Via Carpenino 43, int. 4, La Spezia (PI/01474820113), ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della legge regionale n. 35/2015 **l'immediata sospensione dei lavori di estrazione/escavazione all'interno dell'area estrattiva denominata Cava Rigo, posta in località Arni, Canale delle Gobbie all'interno dell'area distinta al foglio 4 dal mappale 21**, con riserva di emanare successivamente dalla notifica della presente ordinanza gli ulteriori provvedimenti consequenziali previsti dalla normativa in materia, compresa la sanzione ai sensi dell'articolo 52, comma 4 della legge regionale n. 35/2015.

DEMANDA

alla **Polizia Municipale** la verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

La notifica del presente atto al proprietario come sopra indicato e l'invio di copia della presente ordinanza a:

- SOCIETÀ COSTA MEDICEA DI NOCETI GIORGIO;
- ARPAT – AREA VASTA COSTA;
- PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE;
- AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST;
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA;
- REGIONE TOSCANA - SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLI IN MATERIA DI CAVE;
- PROVINCIA DI LUCCA - SERVIZIO DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE;
- UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA;
- GEOL. LORENZONI VINICIO;
- UFFICIO LAVORI PUBBLICI;
- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;
- SEGRETARIO COMUNALE;
- SINDACO.

Che il presente provvedimento con eventuale relata di notifica sarà depositato agli atti presso l'ufficio competente.

I dati di cui al presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.) e smei. I dati verranno archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può

esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Edilizia Privata.

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento lo stesso è impugnabile con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Il Funzionario Responsabile

TENERINI ANDREA